



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, Sez. V, 19/11/2025, n. 9052: Adesione alle convenzioni Consip. Costituisce la modalità ordinaria di approvvigionamento e la scelta di non aderire è l'eccezione da motivare. L'ente che aderisce non sceglie il contraente mediante affidamento diretto.

Con la sentenza in rassegna, la V sezione del Consiglio di Stato, ha perimetrato la natura della modalità di approvvigionamento mediante ricorso al modello della convenzione Consip, escludendo che tale procedura rappresenti un'eccezione alla gara, come tale da motivare.

Nello specifico, la società ricorrente, nella qualità di gestore del servizio di portierato presso il Comune affidante, impugnava la deliberazione della Giunta comunale, con cui si stabiliva di aderire all'Accordo quadro Consip concernente anche tale servizio. Più precisamente, ad avviso della società deducente, l'adesione alle convenzioni Consip rappresenterebbe un affidamento diretto, eccezionale rispetto alla procedura a evidenza pubblica e, per tale ragione, sottoposto a motivazione rafforzata.

Il Consiglio di Stato, nel rigettare il ricorso, ha statuito che l'adesione alle convenzioni Consip rappresenta la modalità ordinaria di approvvigionamento per gli enti e che, in quanto tale, non è assoggettata a motivazione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

In particolare il Collegio, a sostegno della decisione, ha valorizzato la normativa vigente che, a chiare lettere dispone l'eccezionalità della scelta dell'amministrazione di approvvigionarsi in modo autonomo, con obbligo di motivazione rafforzata, mentre la regola è rappresentata dal ricorso a soggetti aggregatori. Nei termini di cui sopra depongono, infatti, l'art. 9, comma 3 e comma 3 *bis*, del D.L. n. 66/2014 e l'art. 1, comma 510, della L. n. 208/2015, nella parte in cui stabiliscono un obbligo per l'ente di aderire alle convenzioni Consip per le categorie di beni e servizi individuate dalle medesime. Inoltre, la Sezione ha chiarito che l'adesione alle convenzioni Consip non può essere qualificata come una sorta di affidamento diretto, ma rappresenta una scelta gestionale/operativa coerente con le disposizioni unionali in tema di evidenza pubblica; il che spiega la non necessità della motivazione specifica, essendo la selezione del contraente già avvenuta a monte con gara pubblica. Infine, il Giudice d'appello ha puntualizzato che il ricorso alle convenzioni Consip esprime un'economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire vantaggi sia diretti che indiretti, rappresentando uno strumento di efficienza, capace di garantire risparmi, riduzione del contenzioso e certezza dei tempi.

[Consulta la sentenza](#)